Conto corrente con la Posta — Anno 86° — Numero 22

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 20 febbraio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
In Italia e Colonie	Abb. annuo L. 300 » semestrale » 150 » trimestrale » 80 Un fascicolo » 5	All'Estero	Abb annuo L. 600 » semestrale » 300 » trimestrale » 150 Un fascicolo » 10	In Italia e Colonie	Abb. annuo L. 200 » semestrale » 100 » trimestrale » 60 Un fascicolo » 5	All'Estero	Abb. annuo L. 400 » semestrale » 200 » trimestrale » 120 Un fascicolo » 10

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo L. 200 — » semestrale » 100 — Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abb. annuo L. 400 — » semestrale » 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1944

1945

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE ESTRAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 22 DEL 20 FEBBRAIO 1945:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 2: **Banca d'Italia - Credito fondiario della Banca nazionale del Regno (in liquidazione)**: Obbligazioni sorteggiate il 1° febbraio 1945 — **Società dell'Acqua Pia antica Marcia, in Roma**: Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 31 gennaio 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso — **Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, in Roma**: Obbligazioni sorteggiate nei giorni 1, 2 e 3 febbraio 1945.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 457.

Nuova denominazione dell'Ente Italiano Audizioni Radiofoniche.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207;
Visto il R. decreto 29 dicembre 1927, n. 2526;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e successive modificazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per le comunicazioni, d'intesa con i Ministri per l'interno, per la pubblica istruzione e per l'industria, commercio e lavoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'Ente Italiano Audizioni Radiofoniche, concessionario dei servizi di radiodiffusioni circolari ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, assume la nuova denominazione « Radio Audizioni Italia (R.A.I.) ».

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — DE RUGGIERO — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 88. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 dicembre 1944, n. 458.

Norme per il servizio delle radioaudizioni circolari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1350;
Visto il R. decreto 3 agosto 1928, n. 2295;
Visto il R. decreto-legge 17 aprile 1931, n. 589, convertito nella legge 21 dicembre 1931, n. 1823;
Visto il R. decreto-legge 3 marzo 1932, n. 246, convertito nella legge 23 maggio 1932, n. 650;
Visto il R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1203, convertito nella legge 28 marzo 1935, n. 857;
Visto il R. decreto-legge 9 settembre 1937, n. 2041, convertito nella legge 31 marzo 1938, n. 706;
Visto il R. decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880;
Vista la legge 26 marzo 1942, n. 406;
Vista la legge 22 marzo 1943, n. 502;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e successive modificazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni, d'intesa con i Ministri per l'interno, per le finanze, per la pubblica istruzione e per l'industria, commercio e lavoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Utenti privati.

Il canone ordinario di abbonamento alle radioaudizioni è stabilito, in ragione di anno solare, nella misura di L. 162.

Il pagamento sarà effettuato in una soluzione unica di L. 162 ovvero in due rate corrispondenti ai semestri di gennaio-giugno, luglio-dicembre. In tal caso esso è dovuto nella misura di L. 85 per rata.

L'utente che inizia l'abbonamento nel corso dell'anno è obbligato al pagamento del canone in ragione di L. 14 mensili a decorrere dal mese in cui ha avuto inizio la detenzione dell'apparecchio e per quanti sono i mesi mancanti alla fine dell'anno o del semestre in corso a seconda che l'utente intenda versare il canone in unica soluzione ovvero in due rate semestrali.

A tal fine è allegata al presente decreto la « Tabella dei canoni e dei ratei per i nuovi abbonamenti ordinari alle radioaudizioni » firmata dal Ministro per le poste e per le telecomunicazioni.

Art. 2.

Audizioni in locali pubblici o aperti al pubblico.

Il secondo comma dell'art. 10 del R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, è sostituito dal seguente:

« Qualora le radioaudizioni siano effettuate in esercizi pubblici o in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare, o gli apparecchi radioriceventi siano impiegati a scopo di lucro diretto o indiretto, l'utente dovrà stipulare uno speciale contratto di abbonamento con la Società concessionaria ».

Art. 3.

Impianti centralizzati siti in quartieri e villaggi popolari.

Le facilitazioni previste dall'art. 1 della legge 26 marzo 1942, n. 406, per gli istituti fascisti autonomi provinciali per le case popolari, sono revocate.

L'importo ridotto dell'abbonamento speciale previsto per gli impianti radioriceventi centralizzati siti in particolari quartieri ed edifici, è fissato, in ragione di anno solare, nella misura di L. 50 per altoparlante.

I ratei mensili sono stabiliti in L. 4.

L'abbonamento ordinario per l'apparecchio centrale ricevente è fissato nella misura ordinaria di L. 162 all'anno.

Art. 4.

Ripartizione dei canoni degli impianti centralizzati.

L'art. 4 della legge 26 marzo 1942, n. 406, è abrogato.

L'Ente concessionario dei servizi di radiodiffusione circolare, per la riscossione dei canoni di cui all'articolo precedente, rilascerà ad ogni utente titolare dell'impianto centralizzato una licenza speciale di abbonamento comprensiva del canone ordinario di L. 162 e di tante volte L. 50 quanti sono gli altoparlanti.

Per i versamenti, da eseguire a cura del concessionario, delle quote relative all'abbonamento ordinario del titolare dell'impianto centralizzato, restano ferme le norme di cui all'art. 14 del decreto Ministeriale 30 dicembre 1934.

Art. 5.

Contributo annuo di abbonamento obbligatorio.

Il contributo annuo fisso di abbonamento obbligatorio, di cui agli articoli 11 e 15 del R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1350, a carico:

di tutti i Comuni del Regno, esclusi quelli con popolazione non superiore ai mille abitanti,

degli stabilimenti termali e idroterapici,

degli stabilimenti balneari marittimi,

dei locali di ritrovo e di trattenimento,

delle associazioni e dei circoli, esclusi quelli aventi scopi unicamente culturali, sportivi o di carattere unicamente religioso, è raddoppiato.

Art. 6.

Esenzioni.

Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 del R. decreto-legge 9 settembre 1937, n. 2041, convertito nella legge 31 marzo 1938, n. 706.

E' abrogata altresì la legge 22 marzo 1943, n. 502.

Resta in vigore l'esenzione di cui all'art. 10, comma 1°, del R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, a favore delle scuole pubbliche, degli Enti scolastici e degli Istituti di cultura dipendenti dai Comuni del Regno.

Art. 7.

Facilitazioni.

Sono esonerate dal contributo annuo obbligatorio previsto dall'art. 14 del R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207:

le sedi dei dopolavoro delle Amministrazioni statali, degli Enti locali e degli Enti pubblici,

le sedi dell'Associazione nazionale combattenti,

le sedi dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra.

Nel caso che le associazioni anzidette vogliano fruire del servizio di radioaudizione circolare, dovranno munirsi della ordinaria licenza di abbonamento.

Art. 8.

Disposizione transitoria.

E' data facoltà agli utenti alle radioaudizioni di disdettare il proprio abbonamento entro il 28 febbraio 1945 restando immutato il termine del 30 novembre per le successive denunzie di cessazione.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e le sue disposizioni hanno effetto dal 1° gennaio 1945, limitatamente agli articoli 1, 3, 5 e 6.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CEVOLOTTO — PESENTI — ARANGIO RUIZ — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 76. — PETIA

ALLEGATO *A*

Tabella dei canoni e dei ratei per i nuovi abbonamenti ordinari alle radioaudizioni.

Abbonamento chiesto nel mese di	Canone da versare a mezzo degli uffici postali		
	Pagamento annuale	Pagamento semestrale	
		1ª rata	2ª rata
Gennaio	Gennaio-dicembre . . L. 162	Gennaio-giugno . . . L. 85	Luglio-dicembre . . . L. 85
Febbraio	Febbraio-dicembre . » 154	Febbraio-giugno . . . » 70	Luglio-dicembre . . . . » 85
Marzo	Marzo-dicembre . . . » 140	Marzo-giugno . . . . » 56	Luglio-dicembre . . . . » 85
Aprile	Aprile-dicembre . . . » 126	Aprile-giugno . . . . » 42	Luglio-dicembre . . . » 85
Maggio	Maggio-dicembre . . » 112	Maggio-giugno . . . . » 28	Luglio-dicembre . . . . » 85
Giugno	Giugno-dicembre . . » 98	Giugno . . . . » 14	Luglio-dicembre . . . . » 85
Luglio	Luglio-dicembre . . . » 85	—	Luglio-dicembre . . . . » 85
Agosto	Agosto-dicembre . . » 70	—	Agosto-dicembre . . . » 70
Settembre	Settembre-dicembre . » 56	—	Settembre-dicembre . . » 56
Ottobre	Ottobre-dicembre . . » 42	—	Ottobre-dicembre . . . » 42
Novembre	Novembre-dicembre . » 28	—	Novembre-dicembre . . » 28
Dicembre	Dicembre . . . . . . » 14	—	Dicembre . . . . » 14

Il Ministro per le poste e per le telecomunicazioni
CEVOLOTTO

DECRETO LUOGOTENENZIALE 7 dicembre 1944, n. 459.

Riduzione del termine stabilito dall'art. 1 del R. decreto 24 agosto 1942, n. 1091, per le vedove di insegnanti, in attività di servizio nei ruoli dello Stato, caduti in combattimento o vittime delle persecuzioni del nemico in zone occupate.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 24 agosto 1942, n. 1091;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine di tre anni stabilito dall'art. 1 del R. decreto 24 agosto 1942, n. 1091, è ridotto ad un anno per le vedove di insegnanti, in attività di servizio nei ruoli dello Stato, caduti in combattimento o vittime delle persecuzioni del nemico in zone occupate.

Art. 2.

Nella prima applicazione del presente decreto, le domande per la nomina in ruolo possono essere presentate entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del decreto medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — DE RUGGIERO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 78. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 460.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Rosario, con sede in Laurino (Salerno).

N. 460. Decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Rosario, con sede in Laurino (Salerno).

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 461.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita dei Benefattori in Santa Maria di Portosalvo, con sede in Napoli.

N. 461. Decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita dei Benefattori in Santa Maria di Portosalvo, con sede in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 462.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, con sede in Sannicandro di Bari.

N. 462. Decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternità del SS.mo Sacramento, con sede in Sannicandro di Bari.

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 gennaio 1945, n. 21.

Proroga del R. decreto-legge 13 dicembre 1943, n. 25/B, concernente facilitazioni per la fusione, concentrazione e trasformazione di società.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, che approva il testo della legge sull'imposta di registro e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 5 marzo 1942, n. 192, recante provvedimenti tributari in materia di fusioni, concentrazioni e trasformazioni di società, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1942, n. 830;

Visto il R. decreto-legge 14 dicembre 1942, n. 1476, concernente la proroga dei provvedimenti tributari predetti, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1943, n. 214;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1943, n. 25/B, concernente l'ulteriore proroga dei provvedimenti medesimi;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, concernente la sospensione delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il termine del 31 dicembre 1944, stabilito dal R. decreto-legge 13 dicembre 1943, n. 25/B, è prorogato fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

E' prorogato fino al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sarà dichiarato cessato lo stato di guerra, il termine del 30 giugno 1945 stabilito dall'articolo 5 del R. decreto-legge 5 marzo 1942, n. 192, convertito nella legge 21 giugno 1942, n. 830.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 74 — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945, n. 22.

Aumento dei proventi spettanti alle cancellerie e segreterie giudiziarie.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 8 agosto 1895, n. 556, sui proventi delle cancellerie giudiziarie;

Vista legge 27 giugno 1942, n. 841;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 277;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, d'intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per la durata dell'attuale stato di guerra la misura dei diritti spettanti alle cancellerie giudiziarie del Regno, stabilita dall'articolo unico del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 277, è raddoppiata.

E' altresì, raddoppiato il decimo spettante ai cancellieri sulle somme da essi recuperate a norma dell'art. 5 della legge 8 agosto 1895, n. 556, e sono abrogate, rispetto allo stesso decimo, le disposizioni dei Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.

Art. 2.

La ripartizione dei proventi, alla quale concorrono anche i funzionari di cancelleria addetti al Ministero di grazia e giustizia, sarà regolata con decreto del Ministro per la grazia e giustizia di concerto col Ministro per il tesoro.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ed ha effetto dalla data stessa per le provincie che a tale data risultino già restituite all'Amministrazione italiana.

Nelle altre provincie il presente decreto avrà effetto dal giorno in cui esse saranno restituite all'amministrazione del Governo italiano.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 89. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, n. 23.

Estensione alle donne del diritto di voto.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 247, relativo alla compilazione delle liste elettorali;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il diritto di voto è esteso alle donne che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 1 e 2 del testo unico della legge elettorale politica, approvato con R. decreto 2 settembre 1919, n. 1495.

Art. 2.

E' ordinata la compilazione delle liste elettorali femminili in tutti i Comuni.

Per la compilazione di tali liste, che saranno tenute distinte da quelle maschili, si applicano le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 247, e le relative norme di attuazione approvate con decreto del Ministro per l'interno in data 24 ottobre 1944.

Art. 3.

Oltre quanto stabilito dall'art. 2 del decreto del Ministro per l'interno in data 24 ottobre 1944, non possono essere iscritte nelle liste elettorali le donne indicate nell'art. 354 del Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 85. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, n. 24.

Disposizioni temporanee sugli esami di procuratore.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti il R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, ed il R. decreto 22 gennaio 1934, n. 37, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore; il R. decreto-legge 13 maggio 1943, n. 509, contenente modificazioni all'ordinamento predetto ed il decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 215, sugli esami di procuratore;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le prove orali degli esami di procuratore possono essere sostenute anche in sessioni diverse del medesimo distretto di corte di appello da parte dei candidati che, dopo avere superate quelle scritte, non hanno potuto presentarsi alle stesse prove orali per ragioni di servizio militare.

Art. 2.

I candidati ammessi agli esami, i quali, a causa delle attuali contingenze, sono stati impediti di presentarsi ad una o ad entrambe le prove scritte, possono chiedere di sostenerle alla data che la commissione esaminatrice riterrà di stabilire, dopo di avere accertata la fondatezza dei motivi addotti.

Ai fini del comma precedente la domanda deve essere presentata non oltre l'inizio del secondo appello delle prove orali. Essa tuttavia non può avere corso qualora nel frattempo siano stati indetti nuovi esami per il distretto della corte di appello.

Il tema per ciascuna prova scritta è dato dalla commissione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche rispetto ai candidati che la commissione esaminatrice, ricorrendo le condizioni prevedute nel comma primo, abbia autorizzato a partecipare alle prove nella sessione in corso.

Art. 3.

Con decreto emanato su proposta del Ministro per la grazia e giustizia sarà fissata la data dalla quale cesseranno di avere efficacia le norme di questo decreto, che entra in vigore nel giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 86. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945, n. 25.

Soppressione dei distinti uffici di conciliazione di Ordona e Carapelle.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la deliberazione 21 gennaio 1943, del comune di Orta Nova, con la quale si chiede che gli uffici distinti di conciliazione di Ordona e Carapelle siano soppressi e i relativi territori siano sottoposti alla giurisdizione dell'ufficio di conciliazione del comune di Orta Nova;

Visti i rapporti 30 ottobre 1942, n. 15865, del procuratore generale presso la Corte di appello di Bari e 7 ottobre 1944, n. 2867, del primo presidente della stessa Corte di appello, i quali propongono l'accoglimento della suddetta richiesta;

Visti gli articoli 20 del R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e 1 del R. decreto 26 dicembre 1892, n. 728;

Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici distinti di conciliazione di Ordona e Carapelle sono soppressi ed i rispettivi territori sono sottoposti alla giurisdizione dell'Ufficio di conciliazione del comune di Orta Nova.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 87. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 25 gennaio 1945, n. 26.

Disposizioni concernenti il personale d'ordine della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 1° aprile 1935, n. 424, contenente norme circa i ruoli organici del personale d'ordine e subalterno della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visti i Regi decreti 2 dicembre 1940, n. 1803, e 16 febbraio 1942, n. 245, concernenti rispettivamente l'istituzione nell'anzidetto ruolo del personale d'ordine della Presidenza medesima di un posto di assistente per la vigilanza e di un posto di ispettore dei servizi automobilistici;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel ruolo organico del personale d'ordine della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui alla tabella n. 8 dell'allegato II del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, integrato dal R. decreto 1° aprile 1935, n. 424, e modificato con l'art. 1 del R. decreto 2 dicembre 1940, n. 1803, e con l'art. 1 del R. decreto 16 febbraio 1942, n. 245, è soppresso il posto di ispettore dei servizi automobilistici ed è istituito un posto di archivista (grado 11°, gruppo *C*).

La nomina al posto di archivista è conferita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, mediante scelta fra il personale degli applicati delle Amministrazioni dello Stato, in possesso del diploma di scuola media inferiore, che abbia almeno otto anni di anzianità nel grado di applicato.

Art. 2.

Nella prima applicazione del presente decreto la nomina al posto di archivista può essere conferita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, anche mediante scelta tra il personale degli applicati del Ministero dell'interno che possegga tutte le qualità necessarie per l'espletamento delle funzioni inerenti al posto, abbia almeno otto anni di anzianità nel grado di applicato ed abbia prestato servizio per almeno dieci anni presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

L'impiegato che attualmente occupa il posto di ispettore dei servizi automobilistici, soppresso con il precedente art. 1, sarà considerato in soprannumero ed il posto stesso verrà riassorbito con la prima vacanza.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 77. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945.

Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, della motobarca « Bengasi ».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile per il tempo di guerra;

Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 5 settembre 1938, n. 1483, riguardante classificazione del Regio naviglio;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La motobarca *Bengasi,* di stazza lorda tonn. 4,590, iscritta al n. 177 delle matricole del Compartimento marittimo di Golfo Aranci, requisita per le esigenze delle Forze armate, è inscritta temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, dalle ore 12 dell'8 marzo 1944.

Il Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1945
Registro Marina n. 1, foglio n. 323.

(208)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1945.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Cosenza.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Viste le nuove esigenze organizzative del Consorzio agrario provinciale di Cosenza;

Decreta:

Il dott. Giovanni Durante è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Cosenza, in sostituzione dell'avv. Francesco Spezzano, destinato ad altro incarico.

Roma, addì 8 febbraio 1945

Il Ministro: GULLO

(203)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili

Con decreti del 17 febbraio 1945:

Il dott. La Ferla Salvatore fu Giuseppe, nominato notaio con R. decreto 26 novembre 1942, della sede di Torrita di Siena, del distretto notarile di Siena, dove, per gravi e giustificati motivi determinati dagli eventi bellici, non ha potuto ottenere l'ammissione all'esercizio delle sue funzioni, è autorizzato ad esercitare temporaneamente il suo ufficio nel comune di Roccalumera, del distretto notarile di Messina, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, e dell'art. 2, secondo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 364, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Turrita di Siena.

Il dott. Barrica Litterio di Antonio, nominato notaio con R. decreto 15 luglio 1943, nella sede di Palvareto, del distretto notarile di Cremona, dove, per gravi e giustificati motivi determinati dagli eventi bellici, non ha potuto ottenere l'ammissione all'esercizio delle sue funzioni, è autorizzato ad esercitare temporaneamente in soprannumero il suo ufficio nel comune di Valguarnera Caropepe, dei distretti notarili riuniti di Caltanissetta ed Enna, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, e dell'art. 2, secondo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 364, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Palvareto.

(248)

MINISTERO DEL TESORO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana con sede in Catenanuova (Enna).

Nella seduta tenuta il 14 gennaio 1945 dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana con sede in Catenanuova (Enna), in liquidazione, il sig. Di Marco Carmelo fu Antonino è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, nonchè le successive modifiche.

(225)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

AVVISO DI RETTIFICA

Nell'ordinanza del Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata pubblicata col n. 164 nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 febbraio 1945, n. 17, la data « *4 gennaio 1945* » posta in calce all'ordinanza stessa, deve intendersi rettificata in quella « *4 febbraio 1945* ».

(247)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.